



Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI)

**Modificato con delibera di
Consiglio Comunale**

n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	<i>Eliminato dalla modifica in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020</i>
Art. 4	Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 5	Presupposto e ambito di applicazione
Art. 6	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo determinazione della superficie imponibile
Art. 7	Superfici non soggette al tributo ed esclusioni dal pagamento della tassa rifiuti
Art. 8	Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
Art. 8bis	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Art. 8ter	Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani
TITOLO III – ELEMENTI DETERMINANTI LE TARIFFE	
Art. 9	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti
Art. 10	Determinazione delle tariffe del tributo
Art. 11	Tariffe per le utenze domestiche
Art. 12	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 13	Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 15	Periodi di applicazione del tributo e denuncia di cessazione
Art. 16	Piano finanziario
Art. 17	Istituzioni scolastiche statali
Art. 18	Tributo giornaliero
Art. 19	Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI	
Art. 20	Riduzione per le utenze domestiche per l’attivazione del compostaggio per lo smaltimento della frazione organica
Art. 21	Riduzione per unità a disposizione di cittadini AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza
Art. 22	Riduzione per aree esterne di pubblici esercizi ad uso stagionale
Art. 23	<i>Eliminato dalla modifica in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020</i>
Art. 23bis	Agevolazione tari 2021 utenze non domestiche a seguito dell’emergenza sanitaria
Art. 24	Cumulo di riduzioni
TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO	
Art. 25	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione occupazione
Art. 26	Riscossione
Art. 27	Rimborsi e compensazioni
Art. 28	Somme di modesto ammontare
Art. 29 -	Funzionario responsabile
Art. 30	Verifiche ed accertamenti
Art. 31	Accertamento con adesione
Art. 32	Sanzioni ed interessi
Art. 33	Riscossione coattiva
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 34 -	Trattamento dei dati personali
Art. 35	Norma di rinvio e clausola di adeguamento
Art. 36	Norme transitorie e finali
Allegato A	<i>Rifiuti conferibili al pubblico servizio</i>
Allegato B	<i>Categorie utenze non domestiche</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituisce e disciplina nel Comune di Villa di Serio l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art.1, comma 639 e seguenti, della L.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

articolo modificato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1 lett. f) del D.L.95/2012, convertito in L.135/2012 (fatta eccezione per i soggetti residenti in Via Pomarolo).
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e da quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto del servizio in oggetto.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
8. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3

Articolo eliminato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili (fabbricati ed aree scoperte operative) assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

titolo modificato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020

ART. 5 PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 25, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

ART. 6

Articolo eliminato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020

ART. 7 SUPERFICI NON SOGGETTE AL TRIBUTO ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

- b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) gli edifici adibiti in via esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50;
- m) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze, posti auto, cortili e giardini;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

2. La tassa rifiuti non si applica a:
 - a) unità immobiliari domestiche, in categoria A, non arredate, che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (esclusa rete idrica se adibita a più unità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
4. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

ART. 8 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ART. 8 BIS OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. In deroga alla previsione normativa, solo per l'anno 2021, le comunicazioni saranno accettate anche oltre il termine del 31 maggio.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 8 TER

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. *La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.*
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il *31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.*

TITOLO III – ELEMENTI DETERMINANTI LE TARIFFE

Art. 9

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

Articolo integrato in recepimento delle disposizioni di cui alla delibera 443/2019 ARERA

1. Ai sensi del comma 654 dell'art.1 della L.147/2013, le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
 4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
 5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al DPR 158/1999.
1. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
 2. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158. (art.1, comma 651, L.147/2013).
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Le tariffe sono articolate per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ripartendo tra dette categorie l'insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali, assicurando altresì l'agevolazione per l'utenza domestica
6. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto come servizio porta a porta. Gli utenti, siano essi utenze domestiche o non domestiche, devono conferire la frazione secca non riciclabile in appositi sacchi predisposti dal Comune riportanti la scritta "Comune di Villa di Serio".
7. Nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'art.14 della direttiva 2008/98/CE, per ciascun sacco ritirato dall'utente verrà addebitata una tariffa-sacco che sarà determinata nel provvedimento di approvazione delle tariffe TARI, tenendo conto dei costi sostenuti dall'ente riconducibili alla gestione dei rifiuti così conferiti (raccolta, trasporto, smaltimento e gestione amministrativa-costi fissi/variabili).
8. Analogamente, per conferimenti presso la piazzola ecologica di rifiuti ingombranti e materiale inerte sarà disposto un addebito unitario (€/kg o €/quintale) che verrà definito con il provvedimento di determinazione delle tariffe tenendo conto dei costi di gestione del servizio per il rifiuto conferito.

Art. 11
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui allegato 1 tabella 1 a) del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare nuclei familiari più numerosi (parametrazione fino ad un massimo di 6 componenti).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti (computati sino ad un massimo di 6) secondo le previsioni di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa – quota variabile sono determinati nella delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.

Art. 12
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali (fino ad un massimo di 6 componenti). Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Le superfici relative ad utenze domestiche occupate o a disposizione di non residenti nel territorio comunale e le abitazioni tenute a disposizione da parte di residenti, si considerano occupate da un solo soggetto.

4. Le cantine/seminterrati, autorimesse e i ripostigli (cat. C/6 C/7 C/2) si considerano utenze domestiche con un occupante, se condotte da persona fisica che non ha nel Comune di Villa di Serio utenza abitativa.
5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone giuridiche/ditte individuali, il numero degli occupanti si presume pari ad uno; in caso di utilizzi non superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il possessore qualificato a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che abbiano trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze il numero degli occupanti viene rilevato all'atto dell'attivazione dell'utenza. Le variazioni intervenute in corso d'anno avranno efficacia a partire dal mese solare successivo

Art.13

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'allegato 1 tabella 3 a del DPR 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui all'allegato 1 tabella 4 a del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinanti per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, così come riportato nell'allegato B del presente regolamento. Detta classificazione ha carattere sostanziale e, pertanto, deve essere fatto riferimento all'attività effettivamente svolta dall'operatore economico.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, in base a quanto risultante dall'iscrizione alla C.I.A.A. o indicato nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo, tenuto conto anche della destinazione d'uso effettiva dei locali/unità immobiliari utilizzati. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'allegato B saranno associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Agli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio in concessione nel mercato settimanale verrà attribuita la categoria "Banchi di mercato beni durevoli", indipendentemente dal settore merceologico oggetto di attività, in quanto gli operatori del settore alimentare provvedono in proprio allo smaltimento della frazione organica.

Art.15
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. L'ufficio tributi può considerare d'ufficio cessate le utenze TARI per le quali vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessata occupazione dei relativi locali ed aree.
4. Le variazioni del tributo intervenute nel corso dell'anno per modifica della superficie occupata, della destinazione d'uso dei locali o dei componenti il nucleo familiare decorrono dal primo giorno del mese solare successivo alla variazione stessa.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante

Art. 16
PIANO FINANZIARIO

Articolo modificato in recepimento delle disposizioni di cui alla delibera 443/2019 ARERA

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 17
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. Il contributo corrisposto ai Comuni e a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis D.L. 248/2007 è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 18
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa da applicare è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed è maggiorata del 50% (art.1, comma 663 della L.147/2013 - massimo 100%).
3. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone occupazioni spazi aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Gli operatori mercatali, titolari di posteggio in concessione, sono tariffati ai sensi dell'art. 14, comma 5
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia e calcolato sull'importo dovuto per TARI.

TITOLO IV- RIDUZIONI

Art.20
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER L'ATTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (art.1, comma 658, L.147/2013)

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio il rifiuto organico (scarti compostabili) mediante il sistema del "compostaggio domestico" tramite l'utilizzo di composte o buca, è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa.
2. L'attivazione del compostaggio deve essere dichiarata in sede di attivazione del servizio o comunicata con dichiarazione di variazione; la riduzione di cui al comma precedente decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo. La citata comunicazione sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di informare il Comune in caso cessazione dell'attività di compostaggio. Il soggetto passivo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato. Pertanto la riduzione di cui al presente articolo cessa di operare qualora venga accertato il venire meno delle condizioni per la fruizione, anche in assenza della relativa dichiarazione.

ART.21
RIDUZIONE PER UNITA' A DISPOSIZIONE
DI CITTADINI AIRE PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA

1. Sull'unità a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), pensionati nei rispettivi paesi di residenza, ai sensi dell'art.9 bis del D.L.47/2014 convertito in L. 80/2014, la TARI si applica con riduzione del 66,66%, sia nella parte fissa che nella parte variabile.

Art. 22
RIDUZIONE PER AREE ESTERNE DI PUBBLICI ESERCIZI
AD USO STAGIONALE

1. E' prevista la riduzione del 50% della tariffa , sia nella parte fissa che nella parte variabile, per le aree esterne coperte operative di pubblici esercizi adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. (art. 1,comma 679, della L. 147/2013).

Art. 23

Articolo eliminato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 160/2020

ART. 23 BIS
AGEVOLAZIONE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA

Per l'annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 a favore delle utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa;

La suddetta riduzione comporterà una spesa per l'Ente pari a € 40.612,87 corrispondente al:

- 50% della quota fissa e della quota variabile a favore di:
 - utenze che, nel 2020, hanno avuto la riduzione del 25%, ovvero per FERMO ATTIVITA' da provvedimenti autoritativi statali/regionali intervenuti per contenere e contrastare la pandemia da Covid 19
 - Oratorio
 - Parrocchia
 - Asili Infanzia
 - San Martino progetto autonomia
 - Centro diurno anziani;

Viste le risorse messe a disposizione dal Ministero ai sensi dell'art. 6 dl. 73/2021 la cui volontà è supportare e sostenere a livello economico le attività in questo momento fortemente penalizzate da una situazione socio-economica alquanto difficile; pur sottolineando che l'erogazione o la concessione di un beneficio a qualsiasi soggetto deve tener conto di un effettivo bisogno e valutato che tutte le attività economiche del paese comunque hanno risentito sia pur direttamente che indirettamente di questo periodo emergenziale, si ritiene di non escludere nessuna attività anche se il supporto è diversificato sulla base dei provvedimenti adottati, data la difficoltà anche di misurare l'incidenza della restrizione, si riconosce l'ulteriore riduzione del

- 25% della quota fissa e della quota variabile a favore delle utenze, non domestiche, che non rientrano della riduzione del 50%.

La spesa complessiva sarà finanziata dalle risorse stanziati dall'art. 6 del D.L. 73/2021.

Art. 24
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni, al contribuente verrà riconosciuta una sola riduzione ed applicata quella a lui più favorevole, ad esclusione della riduzione di cui all'articolo 23 bis che sarà applicata a tutti gli aventi diritto.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 25
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e, in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di eventuali agevolazioni/riduzioni;La dichiarazione deve essere presentata :
 - a) per le utenze domestiche: preferibilmente dall'intestatario della scheda di famiglia o, in alternativa, da altro componente il nucleo familiare e per soggetti non residenti dall'avente titolo all'utilizzo dei locali;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività (titolare ditta individuale – legale rappresentate in caso di società/enti-associazioni).
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o trasmessa a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax nonché dalla data di accettazione della PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio con PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione, corredata da rappresentazione grafica (scheda catastale/planimetria) deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, dati catastali (fgl. Part. Sub. consistenza, sup. catastale) superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. titolo legittimante la disponibilità dei locali (diritto reale – contratto di locazione/comodato)
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni (es. compostaggio domestico)

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società –associazione-ente, attività esercitata con indicazione del relativo codice ATECO, sede legale, codice fiscale e partita IVA, contatti (recapito telefonico e indirizzo e-mail/pec);
 - b. Generalità del soggetto legalmente responsabile dell'attività (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
 - c. indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e, se esistente, del numero dell'interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali (fgl. Part. Sub. Consistenza, sup. calpestabile) ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. titolo legittimante la disponibilità dei locali (diritto reale – contratto di locazione-leasing/comodato);
 - e. Indicazione dettagliata con adeguata rappresentazione grafica dell'eventuale parte della superficie occupata produttiva di rifiuti speciali, distinta per codice CER, per la quale viene chiesta l'esclusione;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dagli altri soggetti aventi titolo entro 30 giorni dalla cessazione con dimostrazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa (cessazione utenze di rete, chiusura unità locale, disdetta contratti di locazione ...). In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, relativo alla restante parte, dell'anno dal mese solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per l'annualità successiva se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Entro il termine di cui al precedente comma , nel caso di decesso del contribuente, unico occupante (nucleo monoparentale) gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione di idonea dichiarazione al fine di comunicare la voltura/cessazione dell'utenza.
9. Gli uffici comunali, in occasione della richiesta di residenza, di rilascio autorizzazioni/concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione di attivazione del servizio nel termine previsto dal presente regolamento, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26 RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo dovuto è iscritto in appositi elenchi nominativi ed è liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
2. Nel caso di denunce di attivazione o di variazione pervenute dopo la formazione degli elenchi principali di cui al comma precedente, o comunque nel caso in cui le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza comportino un aumento del tributo in corso d'anno, il funzionario responsabile provvederà all'approvazione di elenchi integrativi.
3. Il Comune, sulla base delle iscrizioni di cui ai commi precedenti, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento, contenente l'indicazione delle somme dovute per tributo comunale e per tributo provinciale, del responsabile del procedimento e dell'ufficio cui rivolgersi per avere notizie o chiarimenti relativi all'avviso stesso, dei termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione. I termini di scadenza sono stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe e, nel caso di elenchi integrativi, nella relativa determina di approvazione.
4. La riscossione spontanea della TARI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero mediante altro mezzo di pagamento ammesso dall'ordinamento.
5. Il totale dell'avviso di pagamento è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 dello Statuto del Contribuente. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in un'unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento (30%), oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art.27 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il funzionario responsabile può autorizzare con propria determinazione la compensazione tra crediti e debiti TARI, previa apposita istanza del contribuente interessato.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune non procede alla riscossione in via ordinaria (pertanto non verranno emessi i relativi avvisi di pagamento), né all'accertamento per somme inferiori a 10,00 euro (importo comprensivo di tributo comunale e tributo provinciale).
2. Con riferimento all'attività di accertamento la previsione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile TARI cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il predetto funzionario cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di attivazione o variazione nonché le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine ivi indicato;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della privacy, dati personali comunicati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali devono collaborare con l'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, fornendo informazioni e documenti utili all'applicazione del tributo.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche in base ai precedenti commi venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio,

a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene a mezzo conto corrente postale o modello di pagamento unificato.

Art. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto ed, in particolare, relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o esenzioni

Art.32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 (art.1, comma 695, L.147/2013).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (art.1, comma 696, L.147/2013)
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (art.1, comma 697, L.147/2013)
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della L. 147/2013, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs 472/1997.
6. Gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi maturati sulle somme da rimborsare sono computati nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art.1, comma 165, L. 296/2006)

Art. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Gli avvisi di accertamento emessi sono riscossi direttamente dal Comune a mezzo modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ovvero mediante altro mezzo di pagamento ammesso dall'ordinamento
2. In mancanza di regolarizzazione spontanea dell'avviso di accertamento di cui agli artt. 26 e 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà attivata la procedura per la riscossione coattiva nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.
3. Sul tributo avviato alla riscossione coattiva continuano a maturare interessi nella misura prevista dall'art. 32 del presente regolamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati relativi ai contribuenti, così come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., è indispensabile per la gestione dell'entrata e per le relative elaborazioni statistiche; esso viene effettuato dal comune quale soggetto gestore del tributo o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
2. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati con modalità informatiche in via del tutto riservata agli incaricati.

Art. 35

NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla L.147/2013 e al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TARES di cui al D.L.201/2011 art. 14. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo all'annualità 2013.
3. Il Comune continuerà, altresì, le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TIA di cui al D.Lgs 22/1997 ancora accertabili.

**ALLEGATO A – REGOLAMENTO TARI
TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO**

Rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta comunale:

CODICE CER	DESCRIZIONE
08 03 18	toner per stampa esauriti
15 01 02	polistirolo
15 01 02	Cellophane
15 01 02	Cassette di plastica
15 01 07	Vetro (lastre-vetri-specchi)
16 01 03	pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
20 01 10	abbigliamento e prodotti tessili
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio RAEE
20 01 23, 20 01 35 20 01 36	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 - oli minerali esausti
20 01 27	vernici, inchiostri, adesivi e resine
20 01 32	Farmaci scaduti
20 01 33	batterie auto (provenienti da utenze domestiche), pile e accumulatori
20 01 38	legno
20 01 40	Metallo pesante
20 02 01	verde, sfalci e potature
20 03 07	rifiuti ingombranti

Rifiuti raccolti con servizio porta a porta:

CODICE CER	DESCRIZIONE
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 04	imballaggi metallici (latte di ferro e alluminio)
15 01 02	imballaggi in plastica
20 01 40	Metallo pesante
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense - FORSU
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati - frazione secca RSU (sacco rosso)

**ALLEGATO B – REGOLAMENTO TARI
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
(CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI)**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Edifici pubblici, biblioteche, scuole private, associazioni, oratori, sale congressi, sale riunioni
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari/lacuale/fluviiale
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo centri diurni per anziani
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali (compresi ambulatori medici/veterinari)
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e negozi di altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie/orologerie
16	Banchi di mercato beni durevoli (generi non alimentari)
17	Attività artigianali riguardanti servizi alla persona come barbiere, estetista, parrucchiere
18	Laboratori artigianali/botteghe per lo svolgimento di attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista... (produzione/riparazione)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense birrerie hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Medie strutture di vendita generi alimentari e/o misti, panifici, macellerie-salumi e formaggi
26	Esercizi di vicinato generi alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (commercio all'ingrosso e al dettaglio), pizza al taglio
28	Ipermercati (grandi strutture di vendita) di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



Comune di Villa di Serio
Provincia di Bergamo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 22 DEL 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, nella sala Consiliare presso il municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Sig. ROTA BRUNO RAIMONDO il Consiglio Comunale.

N.	Consiglieri	Presenti/Assenti
1	ROTA BRUNO RAIMONDO	Presente
1	CORNOLTI FRANCESCO	Presente
1	PALAZZI NICOLETTA	Presente
1	MAGNI ROBERTO	Presente
1	FALABRETTI PASQUALE	Presente
1	CORNA MARIA	Presente
1	DUCA NICOLO'	Presente
1	CUNI LUCIA	Presente
1	NICOLETTI ANDREA	Presente
1	SCARCELLA ROBERTO	Presente
1	TEANINI ENRICO	Assente
1	PORTERA CINZIA	Presente
1	CAVALLI ANTONIO	Presente

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa con le funzioni di segretario il DOTT. AGRO' MARCO GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29.09.2014;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il

26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

CONSIDERATO inoltre che occorre adeguare il vigente regolamento *elle disposizioni di cui alla delibera 443/2019 ARERA*, in particolare gli articoli n. 9 *copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti* e n. 16 *piano finanziario*;

RITENUTO CHE per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, in riferimento alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID19;

CONSIDERATO CHE, la riduzione riguarderà le utenze non domestiche, di cui al nuovo art. 23 bis del regolamento comunale per *l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)*, in approvazione, e che tale riduzione comporterà una spesa pari a € 40.612,87, finanziata dalle risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con un nuovo testo regolamentare, modificato, riportato nell'allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ESAMINATA la proposta di regolamento, modificata, *per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)*;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il *regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)*, approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29/09/2014, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita

sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Con voti favorevoli all’unanimità resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE il nuovo *regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)*, riportato nell’allegato, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BRUNO RAIMONDO ROTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO GIUSEPPE AGRO'

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.